

Le regole dell'Amministrazione Pubblica

1. **Introduzione**

In questa videolezione vedremo insieme le regole fondamentali della pubblica amministrazione che, in Italia, è regolata dalla Costituzione, dalle leggi e dal diritto amministrativo. In altri Paesi, quelli cosiddetti di "common law" non esiste il diritto amministrativo e tutto è regolato dal diritto ordinario.

2. **La funzione amministrativa**

La pubblica amministrazione svolge la funzione amministrativa, questa si occupa della concreta realizzazione dei fini di interesse della collettività che sono stati definiti dalla funzione politica e sono stati riconosciuti e regolati dalla funzione legislativa. Essa deve quindi dare attuazione concreta alle disposizioni di legge. Titolare della funzione amministrativa è lo Stato insieme agli enti pubblici deputati secondo i rispettivi poteri, ruoli e funzioni che sono stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi.

3. **Il diritto amministrativo**

La PA è regolata dal diritto amministrativo che è quella parte del diritto pubblico che riguarda appunto il funzionamento della pubblica amministrazione, la sua stessa organizzazione, i rapporti tra questa e tutti i soggetti, siano essi cittadini, aziende o organizzazioni, in particolare quando questi siano oggetto di provvedimenti da parte dell'amministrazione.

4. **Diritto pubblico e diritto privato**

Il diritto amministrativo è una parte del diritto pubblico. Diritto pubblico e diritto privato sono facce della stessa medaglia rivolta a tutelare l'interesse della collettività, ma nel diritto privato le posizioni delle parti (cittadini, imprese, enti pubblici, ecc.) sono su un piano di parità, mentre nel diritto pubblico c'è una posizione di supremazia dello Stato o dell'ente pubblico perché esso rappresenta gli interessi pubblici nei confronti di quelli che fanno capo ad uno o più privati. Il diritto amministrativo tende proprio a regolare questo stato di supremazia e ricondurlo nell'ambito della legge, così che gli interessi legittimi dei cittadini possano essere tutelati.

5. **Amministrazione oggettiva e soggettiva**

La parola "amministrazione pubblica" può essere usata per indicare due cose diverse. La prima, che chiamiamo amministrazione in senso soggettivo, indica tutti gli enti che compongono l'amministrazione e che hanno il compito di curare le azioni e gli interessi pubblici; la seconda, che chiamiamo amministrazione in senso oggettivo, è l'attività amministrativa propriamente detta, ossia le azioni e gli atti che la PA compie per adempiere alle sue funzioni.

6. **L'amministrazione in senso soggettivo**

La PA è articolata in più enti e può svolgere la sua funzione amministrativa sia direttamente con gli organi dello Stato: Ministri e Ministeri, enti ausiliari di Governo (Corte dei Conti, Consiglio di Stato, Avvocatura e CNEL); sia indirettamente con gli enti territoriali (regioni, comuni, province) o con enti pubblici che possono essere "autarchici" ossia in grado di emanare provvedimenti amministrativi (e in questo senso sono assimilati in tutto e per tutto alle amministrazioni) o "economici" che sono retti invece da principi privatistici. Tra gli enti pubblici non economici ricordiamo gli enti previdenziali come l'INPS, assicurativi come l'INAIL, tutti gli ordini professionali, gli enti dei parchi nazionali, ecc. Attualmente gli Enti pubblici "economici" sono solo l'Agenzia del demanio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la SIAE, infatti le altre imprese a capitale prevalentemente pubblico (ENI, ENEL, FS ecc.) sono state trasformate in SpA.

7. **Il potere amministrativo**

Il potere amministrativo è quel potere che esercita in esclusiva l'amministrazione quando agisce per l'interesse pubblico. Si esercita solo quando vale il diritto pubblico e non quindi quando l'amministrazione si trova in condizioni di parità con i privati (ad es. quando stipula un contratto d'affitto). Non può essere esercitato da nessun altro che dall'amministrazione e ha come unico obiettivo l'interesse pubblico.

8. **Poteri discrezionali**

Il potere amministrativo può essere discrezionale, nel senso che la legge può attribuire ad un'amministrazione la possibilità di valutare caso per caso e di introdurre anche regole nuove, certo non deve mai venire meno il principio per cui ogni discrezionalità deve trovare il suo fondamento nell'interesse pubblico. Un esempio di questa discrezionalità è l'approvazione o meno di un'opera pubblica. E' proprio nella discrezionalità del potere amministrativo che si fonda l'importanza della qualità dell'amministrazione, ma anche buona parte del diritto amministrativo.

9. **Poteri non discrezionali o attività vincolata**

In alcuni più rari casi l'amministrazione non può scegliere non solo i fini, ma neanche gli strumenti operativi perché essi sono stabiliti per legge. In questo caso l'amministrazione non farà altro che constatare la realtà ed agire in conseguenza. Per esempio è un'attività vincolata l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento amministrativo